

ne e, pertanto, hanno avuto la legittimazione a contestare il provvedimento autorizzativo. Nel merito, al di là di aspetti secondari strettamente correlati al caso di specie, il collegio ha affrontato il tema della perentorietà delle tempistiche previste dall'art. 27-bis in merito al procedimento di Paur e ha dichiarato l'infondatezza dello specifico motivo di ricorso. Nel dettaglio, il Tar ha affermato che, così come sussiste l'obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale, analogamente, anche il procedimento di Paur si caratterizza per una perentorietà dei termini per l'amministrazione. Tuttavia, la violazione dei termini prescritti non incide sulla legittimità dell'atto con-

clusivo adottato, come hanno ritenuto le ricorrenti, bensì rileva ai soli fini del diritto della parte istante a ottenere l'indennizzo o il risarcimento del danno ingiusto cagionati in conseguenza dell'inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, nonché ai fini dell'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 2 commi 9-bis e seguenti della legge n. 241/1990. Da ciò consegue, a detta del Collegio, che «quandanche il provvedimento conclusivo venisse adottato senza il rispetto della scansione procedimentale indicata dalla norma ovvero in ritardo rispetto al tempo massimo di conclusione del procedimento dalla stessa prescritto, ciò non potrebbe costituire un vizio invalidante ex se dell'atto autorizzatorio rilasciato».

- Deposito temporaneo
- Rifiuti
- Luogo funzionalmente collegato
- Responsabilità penale
- Gestione illecita

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III  
3 MARZO 2021, N. 8498

AMBIENTE

## IL DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI NEL LUOGO FUNZIONALMENTE COLLEGATO A QUELLO DI PRODUZIONE

di **Alessandro Kiniger**, B&P Avvocati

### La sintesi

In tema di deposito temporaneo, il raggruppamento dei rifiuti in un luogo funzionalmente collegato a quello di produzione è necessaria, dal punto di vista spaziale, la contiguità dell'area utilizzata rispetto a quella di produzione, nonché la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell'assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata.

### Il fatto

Alcune persone fisiche e società hanno fatto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la condanna in

primo grado per una serie di reati, anche "231", tra i quali la gestione illecita di rifiuti e il deposito incontrollato. In termini fattuali, ai ricorrenti è stato contestato il concorso nei suddetti reati perché, in qualità di proprietari di un immobile, produttori di rifiuti e committenti e appaltatori di lavori, nell'ambito delle procedure di ricostruzione post-sisma hanno posto in essere un'attività di gestione non autorizzata, «tramite la raccolta, il trasporto, l'abbandono, di rifiuti speciali pericolosi consistiti in barattoli di vernici pieni e vuoti di vario volume, solventi e insetticidi». In particolare, in un primo momento questi rifiuti sono stati raccolti e stoccati senza autorizzazione in un magazzino, per essere poi abban-